



CITTA' DI VICO EQUENSE
 Provincia di Napoli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 09/06/2017

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 23 DEL 07/04/2017 AD OGGETTO: "MODIFICA ART. 20 REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE".

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **nove** del mese di **Giugno** alle ore **09:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

| N. | Nominativo | P/A | N. | Nominativo | P/A |
|----|---------------------|-----|----|-------------------|-----|
| 1 | BUONOCORE ANDREA | SI | 10 | LEONE FEDERICA | SI |
| 2 | CINQUE MAURIZIO | SI | 11 | VISCO GIOVANNI | SI |
| 3 | RUSSO GIUSEPPE | SI | 12 | DI GUIDA MARILISA | SI |
| 4 | DI MARTINO ANTONINO | SI | 13 | GUIDA SALVATORE | SI |
| 5 | TROMBETTA DOMENICO | SI | 14 | TRIGNANO MASSIMO | SI |
| 6 | AIELLO GIUSEPPE | SI | 15 | VANACORE LUIGI | SI |
| 7 | APUZZO CAROLINA | NO | 16 | ARPINO RAFFAELLA | SI |
| 8 | ASTARITA FERDINANDO | SI | 17 | VANACORE GIOVANNI | NO |
| 9 | DE SIMONE RAFFAELE | SI | | | |

Totale Presenti 15

Totale Assenti 2

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Luigi Salvato.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno, inizio ore 13.50.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera n. 23 del 07/04/2017 ad oggetto: “modifica art. 20 Regolamento comunale delle Entrate”, atto regolamentare in materia di Entrate di cui all’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall’art 14, comma 6 del D.lgs. n. 23/2011, così come modificato dall’art 4 comma 1 del D.L.n. 16/2012 convertito, con modificazione nella legge 44/2012;

VISTE le tabelle di rateazione allegate alla stessa delibera;

RILEVATO che in sede applicativa sono state evidenziate dagli uffici e servizi alcune imprecisioni che possono creare dubbi interpretativi e potenziali contrasti e contenziosi con l’utenza;

RITENUTO quindi rettificare e riformulare l’art. 20 rimuovendo i commi che possono creare incertezze e dubbi interpretativi;

VISTA la riformulazione dell’articolo 20 come da allegata proposta;

RIPRESI i motivi e le ragioni di proposizione dell’atto già evidenziati nel Considerato e nel “ravvisato” della stessa delibera C.C. n. 23 a cui si rinvia;

VISTI i pareri legalmente espressi ai sensi dell’art. 49 T.U. 18/08/2000 n. 267;

UDITA la proposta di emendamento presentata dal cons. Visco;

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 14 - Assenti n. 3 (Vanacore G.-Apuzzo C.-Astarita)

CON N. 14 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’

DELIBERA

1. **di approvare** l’emendamento proposto dal cons. Visco così come di seguito: “all’art. 20 comma 1 dopo la parola tributaria che vengano aggiunte le parole “**e/o patrimoniali**”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione così come emendata;

SENTITI gli interventi dei partecipanti al dibattito il cui resoconto è allegato alla presente sub “A”;

EFFETTUATA la votazione di rito;

Presenti n. 14 - Assenti n. 3 (Vanacore G.-Apuzzo C.-Astarita)

CON N. 14 VOTI FAVOREVOLI/UNANIMITA’

DELIBERA

per quanto in premessa, a parziale modifica della delibera 23 del 07/04/2017, rettificare e riformulare l’art. 20 (così come emendato) sul Regolamento Comunale delle entrate, come in allegato.

VERBALE SEDUTA CONSILIARE
09 Giugno 2017
ore 13:50

Resoconto argomento n. 11: "Rettifica delibera n. 23 del 07/04/2017 ad oggetto <Modifica art. 20 regolamento comunale delle entrate>"

Presenti n. 15 - Assenti n. 2 (Vanacore G.-Apuzzo C.)

*Alle ore 13:51 si allontana il cons. Astarita

Presenti n. 14 - Assenti n. 3 (Vanacore G.-Apuzzo C.-Astarita)

DISCUSSIONE

PRESIDENTE: passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno oggetto dell'integrazione che avete ricevuto si tratta della "rettifica della delibera n. 23 del 7/4/2017 ad oggetto modifica art. 20 regolamento comunale delle entrate"; vista la delibera n.23 del 7/04/2017 ad oggetto modifica art.20 regolamento comunale delle entrate atto regolamentare in materia di entrate di cui all'art.52 del D. Lgs 446/1997, come modificato dall'art.14, comma 6 del D.Lgs n.23/2011. Rilevato che in sede applicativa sono state evidenziate dagli uffici e servizi alcune imprecisioni che possono creare dubbi interpretativi e potenziali contrasti e contenziosi con l'utenza. Ritenuto quindi rettificare e riformulare l'art. 20 rimuovendo i commi che possono creare incertezze e dubbi interpretativi. Vista la riformulazione dell'art. 20 come da allegata proposta. Ripresi i motivi e le ragioni di proposizione dell'atto già evidenziati nel considerato e nel ravvisato della stessa delibera Consiglio Comunale n. 23 a cui si rinvia. Visti i pareri legalmente espressi ai sensi dell'art. 49 Testo unico. Delibera per quanto in premessa a parziale modifica della delibera 23 del Consiglio Comunale del 07/04/2017 rettificare e riformulare l'art. 20 sul Regolamento comunale delle entrate come in allegato, si allontana il consigliere Astarita, brevemente il ragioniere vuole chiarire questa proposta di delibera prego.

dott. De Gennaro G.: l'assessore competente alle finanze si è molto speso su questo argomento quindi mi dispiace che oggi non sia presente, in sostanza si tratta di una sforbiciata a diversi commi che ci sono sembrati nel corso poi della discussione di approfondimento che abbiamo fatto con l'ufficio urbanistica ci sono ridondanti contraddittori e quindi abbiamo ritenuto per evitare difficoltà interpretative dubbie ecc. di stornare praticamente 5 commi e riproporre l'art. 20 con queste semplificazioni che stanno agli atti, in sostanza si tratta di abrogare i comma 7-8-9-10 e 11, gli altri subiscono impercettibili modifiche che sono evidenziate in grassetto, cioè al comma tre si aggiunge condoni edilizi, al comma 5 bis si fa una precisazione sulla polizia fideiussoria, al comma 1 si aggiunge entrate tributarie e/o patrimoniali in sintesi questo è tutto.

PRESIDENTE: grazie ragioniere chiede la parola il consigliere Visco prego.

Cons. Visco: propongo un emendamento all'art. 20 comma 1 dopo la parola "tributarie" che vengano aggiunte le parole "**e/o patrimoniali**" come già indicato dal ragioniere.

PRESIDENTE: grazie consigliere Visco, chiede la parola il consigliere Raffaele De Simone prego.

Cons. De Simone: un cittadino che deve ritirare un permesso a costruire per esempio in sanatoria quindi che ci sono stati, e ci saranno di 100.000,00 euro da pagare all'ente ed è benestante che è previsto deve pagare cash, subito, 100.000,00 €

PRESIDENTE: può rateizzare fino a 72 rate.

Cons. De Simone: e chi lo dice? punto 3, art. 20 comma 3, per il funzionario responsabile di ciascun entrata, può disporre su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economiche, o per evitare di incorrere in difficoltà che pregiudicherebbero la certezza del

pagamento, con aggravio di contenzioso e di natura sociale, soprattutto in caso di imprese produttive e se trattasi di entrate arretrate. Volevo conferma chi deve pagare 100.000,00 euro ed è un po'...(voci lontane dal microfono)

PRESIDENTE: no assolutamente consigliere De Simone, mi permetto, noi già abbiamo approvato il rateizzo, ci sono due tabelle un rateizzo ordinario, per chi a prescindere dalla situazione reddituale patrimoniale finanziaria chiede di dilazionare, e c'è un rateizzo agevolato per chi versa in condizioni disagiate, e il rateizzo è fino a 72 rate, quindi sei anni, però lei adesso non lo vede perché è solo la rettifica, non ci sono le tabelle allegate che abbiamo già approvato al precedente consiglio comunale.

Cons. De Simone: si parla di comprovate difficoltà economiche qui non compare.

PRESIDENTE: grazie consigliere De Simone, se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'emendamento del consigliere Visco presenti in aula scrutatori 14 voti a favore 14 ad unanimità viene approvato l'emendamento proposto dal consigliere Visco. Adesso mettiamo in votazione il testo della delibera così come emendata presenti in aula 14 voti a favore 14 all'unanimità. Alle ore 13.58 dichiaro sciolta la seduta grazie a tutti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Massimo Trignano

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

dott. Luigi Salvato

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Art.20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie *e/o patrimoniali* possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato - in comprovate difficoltà di ordine economico o per evitare l'incorrere in difficoltà che pregiudicherebbero la certezza del pagamento con aggravio di contenzioso e ricaduta sociale, soprattutto in caso di imprese produttive, e se trattasi di entrate arretrate, comprese eventuali sanzioni ed interessi o somme accertate per condoni, *condoni edilizi* o similari - il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 72 mesi.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi imponibili fiscali dell'ultimo triennio conseguiti dal soggetto passivo oppure il certificato ISEE del proprio nucleo familiare se persona fisica privata, riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento. In tal caso si provvederà con un rateizzo agevolato estrapolando il numero di rate dall'incidenza del debito sul reddito.

Il responsabile della entrata, in ossequio al principio generale di cui al primo capoverso comma 3 precedente, se del caso, a seguito di apposita dichiarazione relativa alla situazione economica nell'anno di competenza, può derogare dalla tabella 2 (rateizzo agevolato) utilizzando la tabella 1 (rateizzo ordinario)

5. In caso di dilazione, su ciascuna rata vanno applicati gli interessi nella misura indicata nella tabella 1 per il rateizzo ordinario, ovvero senza vincoli relativi all'incidenza del debito sul reddito e nella tabella 2 per il rateizzo agevolato. Nel caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

5.bis. Per le somme di ammontare superiore ad € 50.000,00 e per rateizzi superiori alle trentasei rate ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile richiede la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. *La polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, è comunque*

richiesta per l'eventuale rilascio anticipato di un titolo abilitativo edilizio oneroso, a prescindere dall'ammontare e/o numero delle rate.

5. ter Con esclusione dei soggetti passivi riconducibili a privati cittadini e famiglie, la somma minima rateizzabile deve superare il valore di € 3.000,00 per il rateizzo ordinario e di € 2.500,00 per il rateizzo agevolato. Per i soggetti passivi riconducibili a privati cittadini e famiglie la somma minima rateizzabile deve superare il valore di € 500,00. Per il rateizzo agevolato la rata minima è pari ad euro 50,00 mentre per il rateizzo ordinario la rata minima è pari ad euro 100,00.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse anche nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento ovvero della comunicazione delle cifre accertate.

(abrogazione ex commi 7.8.9.10.11.)

~~7. Gli interessati alle dilazioni di pagamento di quanto dovuto per oneri oblativi (quota parte spettante al Comune), oneri concessori e/o indennità risarcitorie in ragione di istanze di condono edilizio, inoltrate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 e ss.mm.ii., potranno formulare apposita domanda di rateizzazione.~~

~~8. Per accedere alla rateizzazione, l'interessato dovrà proporre apposita istanza al responsabile del Servizio Urbanistica, con allegata ricevuta di versamento dell'importo pari a 1/P del dovuto, precisando il numero e la periodicità delle rate scelte e impegnandosi a corrispondere la differenza a saldo con le maggiorazioni previste dall'art. 15 del presente regolamento.~~

~~9. Il calcolo degli interessi per mancato o ritardato versamento degli oneri e delle oblazioni come previsto al comma 10 art 39 Lex 724/94, o previste da altre norme assimilabili sui condoni edilizi, viene calcolato applicando il tasso di interesse legale per i distinti anni di calcolo.~~

~~10. Al fine del rilascio anticipato del titolo abilitativo definitivo e per garantire il pagamento residuo, l'interessato accende apposita e idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ovvero altra garanzia ritenuta idonea. Tale metodo di calcolo viene applicato alle pratiche ancora in via di definizione alla data di approvazione del presente regolamento.~~

~~11. Il pagamento delle somme di cui al comma 8 e successivi, potrà in ogni caso essere oggetto di sospensione e/o di diversa ulteriore dilazione in caso di emanazione di apposito atto da parte della Giunta Comunale.~~

7. Per le attività economiche che rientrano nella categoria di "Start up", imprese "Giovanili" e "Femminili" possono accedere a richiesta direttamente alla tabella di rateizzo agevolato purché l'istanza sia avanzata entro cinque anni dalla costituzione o dall'entrata in funzione.

8. Le nuove disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nuove istanze (di rateizzo) e a quelle non ancora evase ma già avanzate, e in via transitoria possono accedere alle nuove regole anche i contribuenti che hanno in corso già un rateizzo purché presentino istanza di nuovo rateizzo entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizione e siano in regola (alla data dell'istanza) con il pagamento delle rate del precedente rateizzo.

9. In sede di presentazione di SCIA per le nuove attività economiche è fatto obbligo di presentare congiuntamente il modello di dichiarazione ai fini TARI reperibile on line sul sito istituzionale;

10. Per le ulteriori dettagli, modalità operative e modulistica si rinvia a specifico disciplinare definito dal responsabile delle entrate